

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01

Titolo	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01
Abstract	Il presente documento riepiloga i criteri per la nomina, la revoca, la durata in carica dell'Organismo di Vigilanza, nonché compiti e poteri ad esso attribuiti e il suo funzionamento.
Tipologia	Regolamento
Versione	30 OTTOBRE 2015
Autore	Organismo di Vigilanza
Contatto di riferimento	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Uso	Interno
Utenti destinatari	Tutti
Obbligatorio	SI
Consigliato	N/A
Utile	N/A
Allegati	N/A
Versioni precedenti	1° VERSIONE (24 MAGGIO 2012)
Variazioni di rilievo	NO
Correlazioni con altri documenti	Modello di organizzazione e di gestione D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Tempo di lettura	30 minuti
Localizzazione	Cruscotto aziendale – Logical Doc
Keyword/etichette	

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01	
1. Scopo e ambito di applicazione	3
2. Nomina e composizione	3
3. Durata in carica, revoca e sostituzione	3
4. Convocazione, voto e delibere.....	4
5. Obblighi di riservatezza.....	5
6. Funzioni e poteri	5
7. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	6
8. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	7
9. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	7
10. Modifiche del regolamento.....	7

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di BANCA PRIVATA LEASING SPA (di seguito, la “BANCA”) ha istituito un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito, “Organismo di Vigilanza” o “ODV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello di organizzazione e di gestione D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Modello”) adottato allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della BANCA, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, il “Decreto”).

Il presente documento riepiloga i criteri per la nomina, la revoca, la durata in carica dell’Organismo di Vigilanza, nonché compiti e poteri ad esso attribuiti e il suo funzionamento.

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri e le responsabilità di seguito elencati, necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal Decreto in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello adottato dalla BANCA.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

La nomina dell’Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 4-bis, del Decreto e dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia.

Il Presidente del Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di Presidente dell’Organismo di Vigilanza.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i membri del Collegio Sindacale oltre a quelli eventualmente stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione o previsti nel Modello.

3. DURATA IN CARICA, REVOCA E SOSTITUZIONE

L’Organismo di Vigilanza è funzione permanente.

La nomina a membro del Collegio Sindacale comporta l’automatica assunzione dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza. Alla cessazione – per scadenza o per altro motivo – dall’incarico di membro del Collegio Sindacale consegue l’automatica cessazione dell’incarico di membri dell’ODV.

Alla cessazione – per scadenza o per altro motivo – dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza consegue l’automatica cessazione dell’incarico di membro del Collegio Sindacale. In tal caso, opereranno le regole previste dalla legge e dallo Statuto per l’integrazione del Collegio Sindacale.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono immediatamente rieleggibili.

La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità, comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo di Vigilanza dall'ufficio.

La cessazione della carica potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza, revoca o morte dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

4. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

La riunione dell'Organismo di Vigilanza è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica o telefax, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima di tale data.

Le riunioni potranno tenersi anche mediante sistemi di comunicazione basati su strumenti di tele/video conferenza.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute da un Presidente che ne coordina i lavori. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal componente più anziano.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. Le delibere dell'ODV collegiale sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza presenti.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà, inoltre, di invitare alle proprie riunioni l'Amministratore Delegato ed altri soggetti che facciano parte o meno della BANCA.

In particolare, potranno presenziare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, consulenti, tecnici e responsabili delle funzioni della BANCA chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale cartaceo che sarà numerato in ordine progressivo, firmato da tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza e depositato presso il servizio "Segreteria Societaria"; la copia in formato pdf sarà inserita, a cura della stessa "Segreteria Societaria", in una cartella server a ciò dedicata. L'accesso ai predetti verbali sarà consentito esclusivamente ai membri dell'ODV e del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza dà esecuzione alle delibere approvate direttamente o tramite le competenti Funzioni della BANCA e ne verifica l'effettiva attuazione.

L'Organismo di Vigilanza può nominare un segretario fra i suoi membri o fra soggetti che facciano parte o meno della BANCA.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie ed informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I consulenti esterni ed il personale della BANCA che collaborasse con l'Organismo di Vigilanza sono anch'essi vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la normativa in materia di Privacy e di utilizzo di "informazioni privilegiate". L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'ODV.

6. FUNZIONI E POTERI

L'Organismo di Vigilanza gode di autonomia di mezzi finanziari al fine del pieno esercizio dei suoi poteri e dello sviluppo dei suoi compiti che ne garantiscano la piena operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione provvede, annualmente, ad attribuire all'ODV un'autonomia di spesa adeguata, che dovrà essere impiegata esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni, delle quali l'Organismo di Vigilanza fornirà apposito rendiconto.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla BANCA e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda non siano in violazione dei precetti e delle regole contenute nel Modello;
- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- verificare e promuovere l'aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi, ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree "a rischio reato", al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'ODV devono essere segnalate - per iscritto secondo le modalità descritte nel Modello nel suo complesso - da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la BANCA al rischio di reato;
- effettuare verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno del Modello, siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni; per tenere aggiornate le aree "a rischio reato"; per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio; per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi etc.); per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e la relativa documentazione.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza si serve, nello svolgimento dei compiti affidatigli, delle informazioni ricevute dalle funzioni di Controllo Interno e/o di professionisti terzi dotati di specifiche competenze ed esperienze, avvalendosi delle rispettive professionalità nell'esercizio di vigilanza e controllo.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

7. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza predispone una relazione scritta annuale per il Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto:

- l'attività svolta;
- eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Nella medesima relazione l'Organismo di Vigilanza elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza, qualora rilevi violazioni del Modello o necessità di aggiornamenti dello stesso, ne informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o da un socio, l'Organismo di Vigilanza informa tutti gli altri Amministratori, chiedendo che venga convocata l'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari ed assume i provvedimenti opportuni.

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo su materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Degli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza e Consiglio di Amministrazione sarà redatto apposito verbale.

8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza si è dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica sul quale possono essere segnalate eventuali anomalie o segnalazioni di possibili infrazioni al Codice Etico e/o al Modello. Verrà garantita l'assoluta riservatezza dei segnalanti.

9. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata, a cura del servizio "Segreteria Societaria", per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

10. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente ratificate dal Consiglio di Amministrazione.